



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

DEMANIO E NAVIGAZIONE INTERNA

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 50 DEL 11/05/2023

OGGETTO: ORDINANZA DELLE ATTIVITA' BALNEARI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la necessità di disciplinare le varie attività balneari che si esercitano nelle zone demaniali marittime del litorale di Jesolo;

Visto il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.mm. ii. ed in particolare l'art.36, che regola la concessione per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali;

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima, che dall'art. n. 5 all'art. n. 34, disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 *Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (ovvero Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione)* art.59 *Demanio marittimo, lacuale e fluviale*;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 1995, in base al quale sono state identificate le aree, demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n.616 del 1977;

Vista la L.n.59/1997 e il D. Lgs. 112/1998, con i quali le funzioni relative al demanio marittimo sono state conferite alla Regioni ed agli enti locali, fatta eccezione per la disciplina e la sicurezza della navigazione;

Vista la L. R. Veneto "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo" n. 33 del 04/11/2002 e ss. mm.;

Richiamata la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto del 07.04.2006 dispaccio n. 34660 recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvataggio;

Visto il Decreto della Regione Veneto n. 17 del 31/01/2023 *Attuazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione del Veneto per l'anno 2023 ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, del Decreto Ministeriale 30 marzo 2010 e del Decreto Ministeriale 19 aprile 2018*;

Viste le vigenti ordinanze e l'Ordinanza di "Sicurezza balneare" dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Jesolo vigente;

Visto il Regolamento dell'Uso Del Demanio Marittimo, approvato con delibera di C.C. del 30/03/2015 n. 49;

Vista la precedente Ordinanza Comunale Dirigenziale sulle attività balneari n. 44 del 28/04/2022;

Considerato che tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo al Comune di Jesolo, si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare;

Visto l'art.107 del D. Lgs. n. 267/2000 in merito alle funzioni e responsabilità della Dirigenza;

Vista l'istruttoria agli atti;

Visto il decreto del sindaco numero 46 dell'11/08/2022 ad oggetto: *Conferimento di incarico dirigenziale al dott. Claudio Vanin. Decorrenza dall'11/08/2022;*

ORDINA

Art.1 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. La **stagione balneare è compresa nel periodo tra** il 13 maggio e il 17 settembre nelle aree rientranti nella giurisdizione del Comune di Jesolo:
 - durante la stagione balneare presso tutte le strutture balneari devono essere operativi i servizi di salvataggio con le modalità indicate nella vigente Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Jesolo;
 - per i tratti di arenile interessati dai lavori di ripascimento, la data di inizio della stagione balneare viene posticipata al giorno successivo del termine dei lavori.
2. **Periodi di apertura pre e post stagione.**

È data facoltà ai soggetti operanti sull'arenile di utilizzare l'area in concessione anche al di fuori della stagione balneare (così come definita al precedente punto 1.) previa comunicazione scritta, specificando le modalità e i tempi di decorrenza del servizio di salvataggio all'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Jesolo così come previsto dall'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Jesolo, nonché all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Jesolo. Resta inteso che in caso di aree interdette da ordinanze per lavori di preparazione dell'arenile o ripascimento, i servizi dovranno essere riattivati non appena l'area sia disponibile.
3. Nel periodo di apertura al pubblico, presso le strutture balneari devono essere operativi tutti i servizi indicati nelle Linee Guida per la Gestione dei Servizi sull'Arenile (carta dei servizi sull'arenile) vigenti con le modalità e gli standard previsti dalle stesse.

Art. 2 - ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

1. Gli specchi acquei antistanti il litorale del Comune di Jesolo, sono destinati prioritariamente alla balneazione, per la distanza stabilita dall'ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Jesolo vigente, fatti salvi i divieti di balneazione e le prescrizioni contenute nella presente ordinanza “delle Attività Balneari”, nell'Ordinanza Sindacale di divieto di balneazione per motivi non dipendenti dall'inquinamento, nelle ordinanze di “Sicurezza Balneare” e nel Regolamento di disciplina nella navigazione da diporto dell' Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Jesolo, nonché delle ordinanze e/o atti emessi, per i rispettivi ambiti, dagli enti competenti.
2. Analogamente, i concessionari devono segnalare in modo idoneo ogni altra eventuale zona pericolosa alla balneazione e ai tuffi per la presenza di buche, fossi, scogli, vortici, fondali insufficienti, ovvero segnalare opportunamente i limiti delle acque “sicure” (metri 1,00 di profondità livello medio mare) entro i quali è consigliata la balneazione per i non esperti nel nuoto, così come previsto dall'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Autorità Marittima, mediante apposizione di boe di colore bianco.

Art. 3 -PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

E DEGLI SPECCHI ACQUEI RISERVATI ALLE ATTIVITÀ BALNEARI

Art. 3.a - Divieti

É vietato fare il bagno nei luoghi indicati dall'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Jesolo vigente tra cui:

- negli ambiti portuali che comprendono la foce di fiumi, i canali di accesso e nelle acque marittime prospicienti le bocche dei predetti canali;
- nelle zone dichiarate inquinate;
- nei corridoi di transito riservati alle unità da diporto.

É inoltre **vietato** sulle spiagge demaniali marittime e sugli specchi acquei antistanti ove si svolgono attività balneari:

- 1) disporre sulla zona di lido compresa nei 5 metri dalla battigia, ombrelloni, sedie a sdraio, unità da diporto o altre cose di ostacolo al transito e alla balneazione esclusi i mezzi di soccorso. Nella fascia di transito è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività o comportamento che limiti o impedisca il transito delle persone e/o dei mezzi di soccorso sia lungo il lido sia dalla spiaggia verso il mare e viceversa, nonché il deposito di materiali e/o oggetti di qualunque tipo salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso;
- 2) far sostare le imbarcazioni di qualsiasi genere ad eccezione di quelle autorizzate, le unità autorizzate al traino dei galleggianti comunemente denominati big-banana possono ormeggiare in ore diurne dalle ore 9.30 alle ore 19.00 all'interno dell'apposito corridoio di lancio in numero massimo di una. La correlazione fra corridoio di lancio e unità dovrà risultare da annotazione sull'autorizzazione comunale all'esercizio.
- 3) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, anche non a motore, è fatta eccezione per gli automezzi delle Forze di Polizia, dei mezzi di soccorso e quelli impiegati dalle pubbliche amministrazioni per fini istituzionali, nonché per le carrozzine ortopediche elettriche utilizzate dagli aventi bisogno e ai mezzi debitamente autorizzati;
- 4) il transito e la sosta pedonale, nonché qualsiasi attività, sulle scogliere e sui pennelli non attrezzati per il passeggio;
- 5) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei (entro i 500 metri dalla costa) con qualsiasi tipo di velivolo anche sportivo a quote inferiori a 300 metri (1000 piedi) nonché ammarare atterrare e decollare;
- 6) gettare o abbandonare rifiuti o materiali di qualsiasi altra natura sull'arenile o in mare;
- 7) conferire il rifiuto spiaggiato e/o i sacchi dei rifiuti urbani in prossimità di strutture fisse e/o mobili (ombrelloni, lettini, piccoli natanti, torrette di salvataggio, pontili, ecc.) in modo da non consentire ai mezzi della raccolta di effettuare le corrette manovre in sicurezza;
- 8) campeggiare e/o accamparsi e/o bivaccare;
- 9) praticare attività o tenere comportamenti, anche attraverso giochi, suoni provenienti da terra o da mare che rechino danno o molestie, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o che ostacolino l'uso collettivo del mare e delle spiagge; i concessionari possono, previa autorizzazioni e permessi comunali, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine della stagione balneare;
- 10) esercitare attività, arti, mestieri non espressamente autorizzati dal Comune;
- 11) organizzare manifestazioni o eventi senza autorizzazione e/o nulla osta dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene all'occupazione della spiaggia. Resta fermo l'obbligo di

preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;

- 12) effettuare la pubblicità (salvo specifica autorizzazione) sia sulle spiagge che nello specchio acqueo, mediante la distribuzione e lancio dei volantini anche a mezzo di aerei;
- 13) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo nonché tenere, utilizzare trasportare bombole a gas e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante salvo specifica autorizzazione;
- 14) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce.

Art. 3.b - Obblighi

I concessionari devono:

1. adoperarsi affinché siano rispettati i divieti di cui sopra;
2. permettere l'accesso nello stabilimento a coloro che intendono raggiungere la fascia di transito dell'arenile, qualora nelle immediate vicinanze non vi siano corridoi di accesso o tratti di spiaggia libera confinanti, garantire anche lo spazzamento periodico della sabbia dalla passeggiata lastricata;
3. aver predisposto, almeno ogni 200 metri di fronte della concessione, un ingresso libero al mare costituito da un percorso di larghezza minima di metri 1,50 accessibile ai soggetti diversamente abili;
4. segnalare, in modo ben visibile, con la messa in sicurezza la presenza di buche, fossi, scogli, eventuali situazioni pericolose per i fruitori dell'arenile con posizionamento di cartelli posti in più lingue (inglese, tedesco, francese) riportanti la dicitura "Attenzione pericolo a causa di ..." oltre ad ogni eventuale situazione di potenziale pericolo per l'utenza e delimitare la zona con nastro colorato bianco e rosso, anche nelle aree libere ricomprese nel settore o antistanti ad esso,
5. segnalare - con apposito cartello posizionato all'interno dell'area in concessione - i confini dell'area in concessione per posa ombra e dell'area libera, onde consentire agli utenti della spiaggia di distinguere in modo chiaro le zone libere da quelle in concessione;
6. esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente ordinanza, nonché le tabelle delle tariffe applicate per i servizi; i concessionari titolari di attività di pubblico esercizio sull'arenile sono tenuti altresì a rispettare le prescrizioni e limitazioni poste dalle normative e dai regolamenti di riferimento;
7. i concessionari sono tenuti, per l'area in concessione, a curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia dello stabilimento e dell'arenile fino alla riva del mare nonché dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia oltre che alla custodia, alla pulizia e alla fruizione dei servizi igienici;
8. effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani utilizzando gli appositi sacchi di colore blu trasparente per la frazione "imballaggi in vetro, plastica e lattine" e trasparenti neutri per il rifiuto "secco non riciclabile", i sacchi dovranno essere disposti nelle modalità concordate con la società incaricata del servizio; tali sacchi vanno inseriti negli appositi contenitori ben evidenziati dai colori standard previsti dall'Amministrazione collocati sia lungo la passeggiata che lungo la battigia; le frazioni "umido organico" e carta e cartone" vanno conferite negli appositi contenitori stradali collocati lungo gli accessi;
9. la raccolta del rifiuto spiaggiato va effettuata setacciando opportunamente tutto il materiale e separando la frazione "rifiuto" dalla sabbia: tale rifiuto va collocato lungo la battigia entro le ore 6.00 del mattino in cumuli aventi una distanza minima di 80 metri l'uno dall'altro;

10. evitare - relativamente ai mezzi meccanici autorizzati ad effettuare la pulizia dell'arenile ai sensi dell'art. 38 del vigente Regolamento dell'Uso del Demanio Marittimo - di svolgere attività in orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica. Durante la stagione balneare l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario compreso tra le 19.00 e 24.00 e tra le 5.00 e le 9.00;
11. realizzare una bacheca informativa:
 - a. per le comunicazioni ai turisti e residenti (*eventuali zone riservate ad uso ricreativo giochi, area cani, punti di assistenza e di primo soccorso, ecc.*) in cui vi sia uno spazio riservato per il Comune di Jesolo per le informazioni relative al programma Bandiera Blu delle Spiagge delle dimensioni totali di metri 2,50 x 1,40 (almeno per la bandiera blu m. 1.00 x cm. 80,00).
 - b. per consentire agli utenti della spiaggia di individuare in modo chiaro le zone libere attrezzate del rispettivo piano di settore attraverso una piantina riportante i confini dell'area in concessione;
12. attrezzare per l'intero periodo di stagionalità fissato dal presente provvedimento, l'area data in concessione con l'installazione/posizionamento di ombrelloni, sdrai e lettini nel rispetto di quanto richiamato all'art.1 punto 4 dell'ordinanza in parola.

Art. 3.c Attività soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione le seguenti attività:

1. la posa in opera di corridoi di lancio delle unità da diporto, recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavitelli, boe, piattaforme, zattere e simili o l'esecuzione di qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia;
2. l'accensione di fuochi sull'arenile, tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas, stufe a petrolio e simili, e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;
3. il transito o la sosta con veicoli a motore di qualsiasi genere ad eccezione di quelli menzionati di cui all'art.3a punto 3.
4. l'installazione di tende, roulotte e altri impianti predisposti ad attività di campeggio;
5. lo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi genere, gare e altre attività organizzate;
6. lo svolgimento di tutte le attività e l'installazione delle attrezzature, anche temporanee e provvisorie, non previste e/o indicate nel Piano Particolareggiato degli Arenili;
7. lo svolgimento di attività pirotecniche;
8. lo svolgimento di attività, arti, mestieri (commercio in forma itinerante, fotografi, noleggio natanti, etc.) in difformità a quanto previsto dalle singole normative e regolamentazioni di settore; tali attività devono essere svolte senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari. Ai titolari di tali autorizzazioni o nulla osta è fatto obbligo di indossare in modo ben visibile il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune;
9. l'effettuazione di pubblicità di qualsiasi tipo sulle spiagge e nel mare territoriale anche mediante fonica da imbarcazioni e distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di volantini ovvero altro materiale.

Le attività oggetto di autorizzazione, in base alle vigenti norme, saranno sottoposte a canone, relativa imposta regionale ed eventuale diritti di istruttoria, deposito cauzionale e/o garanzia fideiussoria e polizza assicurativa danni a terzi.

Art. 3.d: Esoneri

Non sono soggette ad autorizzazione le attività istituzionali o promosse dall'Amministrazione Comunale. Resta fermo l'obbligo di comunicazione al settore competente in materia di demanio

marittimo nonché il pagamento del canone e della relativa imposta regionale, se dovuta. La comunicazione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione relativa al rispetto delle norme di sicurezza e all'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 3.e: Disposizioni in materia di navigazione

La disciplina e la sicurezza della navigazione marittima e della navigazione da diporto sono regolate dall'Autorità Marittima con apposite ordinanze.

Quando dette ordinanze prevedono obblighi per i concessionari, gli obblighi si intendono inseriti nell'atto di concessione, salve diverse previsioni del titolo o del presente regolamento.

Art. 3.f: Norme generali sulle aree pubbliche

Si applicano il regolamento comunale di Polizia Urbana, il regolamento dell'utilizzo delle spiagge libere e libere attrezzate, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche, per quanto non espressamente previsto dai regolamenti stessi.

Art. 3.g: Disciplina del commercio itinerante sul demanio marittimo

Il commercio itinerante sulle aree pubbliche rientranti nel demanio marittimo risulta disciplinato nel regolamento approvato con delibera di C.C. n. 94 del 22.04.2002.

L'esercizio del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a Nulla Osta Comunale.

È comunque vietato l'esercizio del commercio sullo specchio acqueo antistante il litorale.

Art. 4 - ACCESSO DI CANI IN ARENILE DEMANIALE

L'accesso agli arenili di cani o altri animali, come previsto da Legge Regionale 19 giugno 2014, n. 17 Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni, è disciplinato con apposita ordinanza del servizio Polizia Locale.

È fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti, dei diversamente abili e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio, espressamente autorizzati dall'ufficio demanio marittimo.

A tale riguardo, i concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative, e senza condurre gli animali in acqua.

Art. 5 - SERVIZIO DI SALVATAGGIO

La disciplina del servizio di salvataggio è contenuta nell'ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Jesolo vigente.

Art. 6 – DIVIETI E PRESCRIZIONI

PER IL SERVIZIO DI ELISOCORSO SETTORE N. 18 P.P.A. FRONTE OSPEDALE

É vietato stazionare stabilmente posizionando e collocando ombrelloni, sdraio e altro nell'arenile demaniale antistante l'ospedale di Jesolo nelle immediate vicinanze della elisuperficie ovvero superficie destinata al decollo e atterraggio di elicotteri adibiti al soccorso.

Il concessionario titolare dell'arenile demaniale antistante all'ospedale, dovrà posizionare sulla delimitazione tra area privata e area demaniale limitatamente alla porzione di concessione antistante il servizio di elisoccorso, i cartelli monitori redatti in più lingue che riportino tale divieto e che segnalino la potenziale pericolosità della zona a causa dei possibili decolli e atterraggi dei velivoli oltre a segnalamenti luminosi e specificatamente lampeggianti di colore giallo/arancio visibili in arenile, che si attivino durante le operazioni di decollo e di atterraggio dei velivoli.

Art. 7 – SANZIONI

1. Chiunque non osservi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave reato, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dal Decreto Legislativo 171/2005 (Codice della nautica da diporto) e successive modifiche e D. Lgs. 4/2012, nonché dal Regolamento sull'uso del demanio marittimo, e qualora non previsto da specifiche disposizioni di legge e/o regolamento con la sanzione amministrativa di Euro 200,00.
2. La competenza a far rispettare la presente ordinanza ed applicare le sanzioni amministrative previste dalla stessa spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune e ad altri Organi di Polizia (art. 104 L. 507/99, L.R.V. 10/77).
3. Gli addetti al controllo, all'atto dell'accertamento della violazione, potranno procedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono procedere al sequestro amministrativo delle cose che sono il prodotto dell'illecito.
4. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm.

Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza deve essere esposta al pubblico a cura dei concessionari degli stabilimenti balneari nonché da coloro che esercitano l'attività di locazione di natanti da spiaggia in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
2. La presente Ordinanza viene inviata a tutte le Associazioni di categoria, alla Polizia Locale, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Guardia Costiera, nonché pubblicata all'Albo pretorio on line.
3. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, che entra in vigore in data odierna e in pari data sostituisce ed abroga l'ordinanza n. 44 del 28 aprile 2022.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Venezia entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line del Comune;*
- ricorso al T.A.R. della Regione Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line del Comune;*
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line del Comune.*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.